



01554-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 776
Anna Criscuolo		UP - 15/10/2020
Pierluigi Di Stefano		R.G.N. 30920/2019
Orlando Villoni		
Ersilia Calvanese	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2019 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi i difensori, avv. (omissis) e (omissis) , che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2019, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di (omissis) per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 319-*quater* cod. pen.

All'imputato era stato contestato di aver, quale responsabile dell'Ufficio Nuove costruzioni, espropri e patrimonio, della società Autostrada (omissis) (omissis) , dotato di fatto di poteri di scelta e/o comunque di indirizzo nella

scelta delle ditte affidatarie dei lavori autostradali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed abusando della sua qualità e dei suoi poteri, indotto varie imprese, appaltatrici o affidatarie – anche con procedura d’urgenza e a trattativa privata - di lavori o servizi per la suddetta società a promettergli o cedergli a titolo gratuito ingenti prestazioni d’opera e forniture di materiali per la ristrutturazione di suoi immobili, nonché a fornirgli l’uso gratuito di un’autovettura, del valore complessivo quantificato per il capo A) in 74.501 euro (fatti commessi tra il 2007 e il 2013) e per capo B) in 55.422 euro (fatti commessi tra il 2005 e il 2011).

Quanto al capo A) erano stati in particolare contestati gli episodi relativi ai lavori di ristrutturazione, fornitura e progettazione riguardanti un villino in (omissis) (luogo di residenza del (omissis)), una mansarda in (omissis), nonché un immobile in (omissis), tutti di proprietà del (omissis), le cui fatture erano state presentate e/o pagate da soggetti o imprese appaltatrici o affidatarie di lavori della società (omissis) (omissis) s.n.c., (omissis) s.r.l., (omissis) s.n.c., geom. (omissis) e ing. (omissis).

Per il capo B) erano stati contestati gli episodi relativi ad analoghe prestazioni per la ristrutturazione del villino in (omissis) e della mansarda in (omissis), le cui fatture erano state presentate e/o pagate da soggetti o imprese appaltatrici o affidatarie di lavori della società (omissis) (omissis) s.n.c., (omissis) s.r.l., (omissis) s.p.a., dr. (omissis) e ing. (omissis).

1.1. In primo grado, con sentenza del 18 luglio 2017, il Tribunale di Torino aveva assolto l’imputato, quanto al capo A), per il fatto relativo all’autovettura in uso gratuito con la formula il fatto non sussiste e lo aveva prosciolto per gli episodi contestati ai capi A) e B) attinti dalla prescrizione (segnatamente, i fatti relativi alla società (omissis) e alla parcella dell’ing. (omissis)), condannandolo per le restanti imputazioni alla pena di tre anni di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, (omissis) s.p.a.

Sull’appello dell’imputato, la sentenza era parzialmente riformata, con la sua assoluzione per insussistenza del fatto per le imputazioni relative alle parcelle del geologo (omissis) e del geometra (omissis) e con la conseguente riduzione della pena inflittagli per i residui reati (determinata nella misura finale di due anni e sei mesi di reclusione), nonché della pena accessoria e dell’importo della confisca disposta in primo grado.

All’esito del giudizio di appello restavano quindi confermate le statuizioni di condanna per il reato di cui all’art. 319-*quater* cod. pen. relative ai lavori effettuati sull’immobile in (omissis), fatturati nei confronti della società (omissis), e alle prestazioni fornite sull’immobile in (omissis), fatturati nei confronti della società

(omissis) (capo A), ai lavori svolti sull'immobile di (omissis), effettuati dalla (omissis) (omissis) e in parte fatturati nei confronti della società (omissis) (capo B).

1.2. Quanto alla ricostruzione dei fatti, le sentenze di merito davano atto che il processo a carico dell'imputato era lo stralcio di una più ampia vicenda processuale che aveva riguardato altri soggetti della società (omissis) (omissis) ed in particolare gli apicali (omissis) (capo del settore "Manutenzione") e (omissis), direttore generale (la cui posizione era stata definita con rito ex art. 444 cod. proc. pen.), nei cui confronti erano state elevate analoghe imputazioni per prestazioni effettuate presso immobili di loro proprietà da parte di ditte, risultate affidatarie di lavori dalla suddetta società, in gran parte con affidamenti diretti.

All'esito dell'audizione di imprese che avevano lavorato o che avevano ancora in corso affidamenti di lavori da parte della società (omissis), era emerso che soggetti e imprese appaltatrici o affidatarie per detta società avevano effettuato prestazioni gratuite su immobili del (omissis), dipendente della suddetta società, o avevano sostenuto i costi delle prestazioni svolte da altri soggetti o imprese sui medesimi immobili.

Quanto, in particolare, ai fatti per i quali è intervenuta condanna, confermata in grado di appello, il sistema utilizzato dall'imputato prevedeva una forma di "triangolazione", in base alla quale l'impresa che aveva effettuato i lavori sugli immobili di quest'ultimo emetteva la relativa fattura nei confronti di aziende che erano affidatarie (o lo erano state) di prestazioni per la società (omissis), che quindi ne venivano a sostenere il pagamento.

1.3. Secondo quanto evidenziato dai Giudici di merito, la linea difensiva dell'imputato era incentrata essenzialmente da un lato sul proprio ruolo all'interno della società (omissis), tale da non poter configurare la qualifica pubblicistica ex art. 358 cod. pen., e dall'altro sulla insussistenza nella condotta tenuta dall'imputato di un atteggiamento esplicito o comunque attivo di pressione indebita sui soggetti che risultavano aver sopportato il costo dei lavori privati dell'imputato.

2. Il difensore dell'imputato ricorre avverso la sentenza emessa in grado di appello - per tutti i capi e i punti, analiticamente individuati per ogni singola doglianza, attraverso i quali è stata confermata la condanna dell'imputato - deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla qualifica soggettiva attribuita all'imputato di incaricato di pubblico servizio (capo inerente alla responsabilità

penale e punti relativi alla ricostruzione della nozione di incaricato di pubblico servizio e dei poteri di fatto attribuiti all'imputato).

La Corte di appello muove la sua ricostruzione dei fatti dall'assunto erroneo che il solo fatto che l'imputato sia stato dipendente di una società concessionaria di un pubblico servizio gli conferisca *ex se* la qualifica pubblicistica di incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini dell'art. 358 cod. pen. Tale verifica andava invece condotta esaminando gli effettivi poteri di cui era investito l'agente, anche solo di fatto.

È emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'ufficio al quale era addetto l'imputato ("Nuove costruzioni, espropri e patrimonio") non si occupava di quei settori - appalti o affidamento di lavori - indicati nel capo di imputazione. Nell'appello era stato infatti dedotto quanto emergente al riguardo dalla deposizione della polizia giudiziaria e su tale motivo di gravame la Corte di appello non si è confrontata, incorrendo in vizio di motivazione.

Quanto ai poteri di fatto, non è stato accertato un potere di fatto, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità: la Corte di appello fa invero riferimento ad attività svolte effettivamente dall'imputato (seguire i cantieri, essere presente per i collaudi o svolgere attività organizzativa per il caso-neve) ma in termini così generici da non riuscire a qualificare un comportamento idoneo ad ingenerare nei terzi la convinzione che l'imputato possa incidere indebitamente sui loro interessi.

Rispetto alle suddette attività l'imputato ha svolto solo attività di ausilio materiale. Quanto alla "questione neve" doveva, infatti, soltanto utilizzare l'auto di servizio e segnalare alla centrale operativa di dare il via ai mezzi di sgombero e pulizia; mentre per le altre attività l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di stabilire di cosa si trattasse in concreto, dovendosi escludere che la mera sua presenza sul cantiere o in occasione di un collaudo gli avesse conferito la qualifica di cui all'art. 358 cod. pen.

La debolezza del ragionamento della Corte di appello si rinviene là dove ha citato a conforto della motivazione sul punto quanto riferito dai testi ^(omissis) e ^(omissis) in ordine ai "costanti contatti" tra l'imputato e le ditte appaltatrici, posto che è la stessa sentenza impugnata a svalutare la portata delle loro dichiarazioni (stante la limitata percezione dei poteri dell'imputato all'interno della s.p.a.), pur essendo costoro i soggetti che sarebbero stati indotti indebitamente dall'abuso di potere dell'imputato.

Da queste dichiarazioni la Corte di appello ha tratto la rilevanza della presenza dell'imputato, ma non ha connotato il contenuto della stessa per spiegare come essa abbia invaso la sfera di competenza di terzi e superato il livello meramente esecutivo.

2.2. Violazione di legge sulla condotta di abuso della qualità o del potere (capo inerente alla responsabilità penale e punti relativi alla ricostruzione delle condotte tenute con riferimento all'abuso della qualità e dei poteri di incaricato di pubblico servizio).

La Corte di appello, una volta individuata la qualifica soggettiva dell'imputato, non ha motivato sull'abuso della qualità e dei poteri, che costituisce elemento essenziale ed ulteriore del reato di cui all'art. 319-*quater* cod. pen.

Nella specie, versandosi in fattispecie in cui l'abuso si estrinseca nella induzione e non essendovi in concreto una "condotta positiva" di induzione, necessariamente la Corte di appello doveva concentrarsi sull'abuso del potere che di fatto (come sopra evidenziato) avrebbe svolto l'imputato, ingenerando nei soggetti passivi la convinzione di poterli favorire.

Ebbene, la Corte di appello si limita ad una affermazione generale che tuttavia non trova riscontro nella ricostruzione del fatto, ovvero che dall'imputato dipendesse l'affidamento di nuovi contratti e il rinnovo di quelli in essere, l'affidamento di lavori e la segnalazione di disservizi o anomalie.

In particolare, quanto alla questione relativa alle mansarde e ai lavori effettuati dalla (omissis), secondo la Corte di appello, la società (omissis) sarebbe stata persuasa a dare l'indebito nella prospettiva di essere garantita dal (omissis) nell'affidamento o rinnovi di incarichi. Peraltro, dalle dichiarazioni rese da (omissis), figura di riferimento della (omissis), emerge che non aveva avuto rapporti diretti con l'imputato e di non sapere che le richieste a lui pervenute fossero destinate a giovare quest'ultimo; e da quelle del (omissis) della società (omissis) si ricava che questi non sapesse il ruolo svolto dall'imputato all'interno della società (omissis).

Quindi non vi è traccia alcuna di una capacità di interferenza e quindi di esercizio di fatto di poteri di cui l'imputato abbia abusato.

Nella vicenda della villetta di Santena e relativamente ai lavori effettuati dalla (omissis) s.r.l, la condotta di abuso non viene affatto trattata rispetto a tale società (il referente della società si è avvalso della facoltà di non rispondere) mentre è stata ritenuta auto-evidente con riferimento alla (omissis). Peraltro, (omissis) aveva reso dichiarazioni escludendo ogni rilievo del ruolo e dei poteri dell'imputato (l'imputato faceva la vigilanza talvolta durante le operazioni della neve e tutto dipendeva da altri). Quindi nessuna capacità di interferenza e di esercizio di fatto di poteri di cui potesse esservi stato abuso.

2.3. Violazione di legge sulla condotta di induzione (capi inerenti alla responsabilità penale e punti relativi alla sussistenza della condotta di induzione).

La Corte di appello ha ritenuto pacifica la sussistenza della condotta induttiva contestata, senza tuttavia descriverne il contenuto e le modalità di realizzazione.

Ha quindi obliterato la dimostrazione di uno degli elementi tipici della fattispecie penale, ovvero che la condotta dell'imputato si fosse estrinsecata nella induzione richiesta per la sussistenza del reato contestato, così finendo per parificare il delitto contestato al più lieve reato di cui all'art. 323 cod. pen.

Risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata la assenza di tale elemento.

Relativamente ai lavori per le mansarde, è stato soltanto accertato che la ditta ^(omissis) era stata suggerita all'imputato da un operatore edile, il ^(omissis), e che la società ^(omissis) aveva pagato le relative fatture dei lavori svolti dalla ^(omissis), su impulso del ^(omissis), senza sapere chi fosse il finale destinatario.

Quindi nessuna attività di persuasione o convinzione svolta dall'imputato è stata accertata, risultando viepiù quest'ultimo all'oscuro dell'attivazione del ^(omissis).

Quanto alla villetta di Santena, la Corte di appello ha dato solo conto di rapporti di amicizia tra ^(omissis) della società ^(omissis) e l'imputato, senza che da essi fosse riscontrabile un'attività di induzione penalmente rilevante.

In modo contraddittorio la Corte di appello ha trattato queste vicende rispetto a quelle riguardanti le prestazioni di svolte dai tecnici ^(omissis) e ^(omissis), per le quali è stata ritenuta dirimente - pur in presenza di prestazioni non pagate - la mancanza di una condotta induttiva.

2.4. Violazione di legge in ordine alla quantificazione della confisca e alla nozione di profitto del reato.

La Corte di appello, nel rideterminare l'entità della confisca per equivalente all'esito della parziale assoluzione, ha omesso di scomputare le somme restituite dall'imputato di cui si da pure atto a pag. 25 della sentenza impugnata.

Il profitto confiscabile è solo quello ancora nella disponibilità dell'imputato.

2.5. Vizio di motivazione sulla confisca operata e ai motivi di appello.

La Corte di appello ha omesso in ogni caso di pronunciarsi sulla doglianza del gravame che evidenziava la duplicazione della voce del profitto per i pagamenti effettuati dall'imputato a favore della ^(omissis) e della ^(omissis)

3. La parte civile ^(omissis) s.p.a ha presentato il 21 novembre 2019 una memoria in vista dell'udienza del 5 dicembre 2019 (udienza rinviata per adesione del difensore del ^(omissis) all'astensione proclamata dalla categoria per tale data).

La parte civile ha chiesto la conferma della sentenza, allegando note spese, facendo presente che è stato accertato che il ricorrente rivestiva la qualità soggettiva di cui all'art. 358 cod. pen. e che esisteva all'interno della società un sistema che vedeva favorito da prestazione gratuite-il capo ^(omissis), nel quale si

era inserito anche il (omissis), strumentalizzando i poteri allo stesso affidati e sfruttando la sua contiguità con il (omissis).

4. La difesa del (omissis) ha depositato il 5 febbraio 2020, in vista dell'udienza dell'11 febbraio 2020 (di rinvio a seguito di astensione del difensore per l'udienza del 5 dicembre 2020 e a sua volta rinviata al 30 aprile 2020 per impedimento del Presidente del Collegio) una memoria nella quale si è soffermato sulla questione della induzione indebita, evidenziando come per tale reato l'iniziativa non possa che provenire dal pubblico ufficiale, assumendo pertanto il comportamento del privato un comportamento non spontaneo, ma appunto "indotto".

Nel caso in esame, la costruzione della Corte di appello si fondava sull'assunto di una sorta di aspettativa del privato, che precede e prescinde dalla condotta induttiva.

5. La difesa di (omissis) in vista dell'udienza del 15 ottobre 2020 (di rinvio dell'udienza del 30 aprile 2020 per l'emergenza COVID-19) ha depositato una nuova memoria il 10 giugno 2020 e ha allegato il 6 ottobre 2020 documentazione.

Ha ribadito i rilievi sollevati dalla difesa in ordine alla qualifica soggettiva, all'effettivo abuso del potere, alla natura della relazione tra il ricorrente e le persone offese, e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Ha allegato copia della contabile bancaria del bonifico effettuato il 9 luglio 2020 per l'importo di 18.601,51 a saldo dell'atto di precetto notificato.

In vista della suddetta udienza, anche la parte civile (omissis) s.p.a ha presentato in data 6 ottobre 2020 una nuova memoria, ribadendo le osservazioni e conclusioni fatte in precedenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato in quanto privo di fondamento, risultando a tratti anche affetto da inammissibilità.

2. Preliminarmente devono ritenersi tardive tutte le memorie e le produzioni documentali depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, *ex multis*, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719).

Il termine decadenziale di quindici giorni prima dell'udienza, previsto per la facoltà di presentare motivi nuovi e memorie, deve essere infatti calcolato avendo riguardo alla prima udienza in vista della quale la parte è stata ritualmente citata

(tra tante, Sez. 1, n. 16540 del 10/12/2018, dep. 2019, Borsari, Rv. 275808; Sez. 6, Sentenza n. 25677 del 16/03/2016, Carretta, Rv. 266965).

Nella specie, la prima udienza da considerare a tal fine era quella del 5 dicembre 2019, rinviata per adesione del difensore del ricorrente all'astensione di categoria.

3. Sempre in via preliminare, in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso e della rilevanza, pertanto, della decorrenza del termine prescrizionale in questa fase, deve escludersi che i reati, attinti dall'odierna impugnazione, siano estinti per prescrizione, posto che l'episodio più risalente per il quale il ricorrente ha riportato condanna *ex art. 319-quater* cod. pen., confermata in appello, deve ritenersi quello relativo alla società ^(omissis) del 30 settembre 2010 (capo B).

Al termine massimo prescrizionale (calcolato in base alla cornice edittale più favorevole all'imputato, ovvero quella prevista prima della riforma della l. n. 69 del 2015), vanno infatti aggiunte almeno le sospensioni verificatesi in questo grado (segnatamente per l'astensione del difensore del ricorrente e per l'emergenza COVID-19).

Quanto al momento consumativo dei vari episodi, è appena il caso di osservare che i Giudici di merito hanno preso in considerazione la data delle fatture emesse dalle imprese che avevano effettivamente svolto i lavori. Si tratta di accertamento in fatto, in ordine al momento consumativo, che la difesa non ha contestato in questa sede e al quale pertanto occorre far riferimento.

Va per completezza osservato che in ordine all'episodio relativo ai lavori effettuati sull'immobile di ^(omissis), dalla ^(omissis) s.r.l. per il capo B), l'imputazione non fa riferimento a fatture emesse da quest'ultima impresa nei confronti di terze ditte, ma tale episodio viene iscritto dai Giudici di merito nelle vicende delle "triangolazioni" tra l'imputato, la ^(omissis) e le società (^(omissis) s.n.c. e ^(omissis) s.p.a.) che già si erano assunte gli oneri economici per i lavori del tetto delle unità mansardate in ^(omissis) (fatture del 30 settembre 2010, di cui si è detto, e del 1 febbraio 2011) e che quindi deve ritenersi logicamente e cronologicamente successivo alle date delle prime fatturazioni.

4. Il primo motivo, relativo alla questione della qualifica soggettiva attribuita al ricorrente, non può essere accolto.

Va rammentato che la qualifica di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico va riconosciuta a coloro le cui mansioni - così come previste dalla disciplina contrattuale o come di fatto esercitate in ragione di un incarico espressamente od implicitamente conferito nell'organizzazione del lavoro - siano

inquadabili in quelle di "concetto", cioè in un'attività di carattere intellettuale (con esclusione dunque delle semplici mansioni d'ordine e delle prestazioni d'opera meramente materiale), ancorché priva dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione in relazione alla quale si pongono in termini di complementarità ed accessorietà (tra tante, Sez. 6, n. 7083 del 29/10/2013, dep. 2014, Accame, Rv. 258794).

In tal senso, è d'intuitiva evidenza che i compiti svolti dal ricorrente non avevano natura meramente applicativa o esecutiva, ma erano contraddistinti da una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto, implicando attività intellettuale e poteri d'iniziativa, sia pure sotto il controllo di altri più elevati dirigenti.

La Corte di appello ha accertato invero che il compendio probatorio acquisito dimostrava come l'imputato fosse il responsabile di un importante Ufficio della società concessionaria, al cui interno lavoravano tecnici qualificati alle sue dipendenze da coordinare, ancora attivo nel settore delle nuove opere e degli espropri, ovvero in un settore funzionale al servizio di pubblico interesse affidato alla suddetta società.

Coerente con gli incarichi affidati al ricorrente all'epoca dei fatti era d'altronde l'importanza strategica rivestita dal suo Ufficio in epoca precedente (ultimazione dei lavori di raddoppio dell'autostrada (omissis)) e l'organizzazione interna del suo Ufficio (in tal senso illuminante è definita dalla Corte di appello la testimonianza del (omissis)) anche nel periodo in contestazione.

In tale prospettiva andavano quindi collocate e assumevano contenuto le mansioni riferite dai testi (i costanti contatti tenuti con varie ditte appaltatrici; la sua presenza sui cantieri attivi sul tronco, sia in prima persona che come delegato del (omissis), apicale della società concessionaria, anche all'atto dei collaudi; lo svolgimento di attività organizzativa per il caso-neve). D'altra parte, la tesi difensiva di compiti meramente materiali e d'ordine risultava inverosimile in quanto contrastante non solo che i dati processuali acquisiti, ma con la stessa qualifica direttiva attribuitagli in via formale e stipendiale e con le regole di esperienza organizzativa all'interno dei complessi organizzativi societari.

A tale accertamento, che ha affrontato, superandole, le censure versate nel gravame, con ragionamento indenne da vizi logico-giuridici, il ricorrente propone in questa sede critiche che finiscono dunque per riproporre le medesime questioni già risolte, facendo leva su argomentazioni a tratti anche aspecifiche, parcellizzanti (quanto al significato complessivo dei dati fattuali e logici acquisiti) e in diretto confronto con il materiale probatorio.

4. Non possono essere accolti anche il secondo e il terzo motivo, che hanno ad oggetto censure in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della condotta della induzione indebita (l'abuso e la condotta induttiva).

Va premesso che l'impugnazione è stata espressamente limitata ai soli capi per i quali è stata affermata la "responsabilità penale" dell'imputato, con esclusione quindi di quei fatti per i quali l'imputato è stato prosciolto per prescrizione.

Così delimitato l'ambito di controllo, devono ritenersi prive di fondamento le censure difensive.

4.1. Va rammentato, sulla base degli insegnamenti delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera), che l'abuso costituisce nella fattispecie di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. lo "strumento" attraverso il quale l'agente pubblico innesca il processo causale che conduce all'evento terminale: il conseguimento dell'indebita dazione o promessa.

Il pubblico agente, ponendo in essere l'abuso induttivo, opera da una posizione di forza, derivante dalla sua qualità o dai suoi poteri, e sfrutta la situazione di debolezza psicologica del privato, il quale presta acquiescenza alla richiesta non per evitare un danno *contra ius*, ma con l'evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito.

L'abuso può estrinsecarsi nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico agente e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute. L'abuso della qualità, per assumere rilievo come condotta induttiva, deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato: costui cioè deve comunque avvertire la "possibile" estrinsecazione dei poteri del pubblico agente e proprio per far fronte a tali conseguenze decide di aderire all'indebita richiesta.

L'abuso può assumere anche la forma dell'abuso dei poteri, ovvero consistere nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Abuso e induzione non sono condotte distinte, ma condotte che si integrano e si fondono tra loro, nel senso che la sola induzione determinata dall'abuso qualifica lo specifico disvalore del reato di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. rispetto ad altre fattispecie caratterizzate anch'esse da un'attività dell'agente volta a coartare o comunque a condizionare la libera autodeterminazione di qualcuno.

4.2. Ebbene, venendo alla vicenda in esame, il dato di partenza della ricostruzione da cui muovono i Giudici di merito per configurare la condotta dell'abuso induttivo contestato al ricorrente era il "sistema" illecito che si era creato all'interno della società (omissis) per la gestione dei rapporti con le imprese affidatarie di lavori o forniture di pertinenza di quest'ultima e che vedevano queste ultime impegnate nella esecuzione o, più spesso, nel pagamento di lavori privati in favore di soggetti apicali ed in particolare, tra questi, di (omissis): queste imprese erano state "indotte" da costui a farlo e avevano accettato, nella prospettiva di ottenere un loro tornaconto nella gestione dei rapporti con la società concessionaria.

Le sentenze di merito tracciano un contesto di regole "codificate" in modo diffuso, che rendevano la comunicazione più semplice e la stessa induzione manifestarsi da parte dei responsabili della società concessionaria in forme anche implicite di persuasione, facilmente riconoscibili dai soggetti privati (in tal senso si poneva l'"invito" rivolto alle imprese di farsi carico delle spese per i lavori privati).

In questo contesto di sistematico sfruttamento dei responsabili della società concessionaria dei propri poteri e qualità per ottenere lavori privati gratuiti a carico delle ditte appaltatrici, consapevoli di essere invitate a fare lavori privati da coloro che erano in grado di decidere sulla loro operatività nei rapporti con la predetta società, si era pienamente inserito il ricorrente, strumentalizzando a sua volta la sua veste pubblica, per il perseguimento di un fine illecito.

Le sentenze di merito hanno evidenziato come il ricorrente avesse sfruttato la stessa metodologia diffusamente utilizzata dal capo (omissis), ponendo in atto comportamenti concludenti che avevano indotto gli interessati a considerarlo, di fatto, sullo stesso piano del predetto e quindi ad aderire alle sue richieste (esplicite o implicite) presentate nello stesso modo.

La contiguità e la relazione fiduciaria con il capo avevano aumentato la capacità e l'efficacia induttiva del ricorrente, nell'abuso della sua veste pubblica, che questi aveva utilizzando nei suoi rapporti con le imprese.

Era infatti il ricorrente ad indicare, sulla base di un "comportamento univoco", alle varie imprese esecutrici dei lavori (privati) a quale società rivolgersi per ottenerne il pagamento, richiesta alla quale queste ultime aderivano puntualmente, in quanto indotte a farlo nella prospettiva di ottenere un loro personale tornaconto.

Va rammentato che la condotta induttiva di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. si può manifestare in forme di persuasione e di suggestione, anche tacita, come di allusione e di silenzio, o finanche di "inganno" (sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa; diversamente, si configurerebbe il reato di truffa), anche variamente e opportunamente collegate e

combinare tra di loro, alle quali l'indotto finisca col prestare acquiescenza, pur essendo consapevole del carattere non dovuto della prestazione richiesta, al fine di conseguire un tornaconto personale (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470).

Quanto sopra osservato vale a superare le specifiche censure avanzate dal ricorrente in relazione alle singole vicende illecite contestate in ordine alla mancanza sia di una "condotta positiva" di induzione sia di una effettiva capacità di interferenza dell'imputato nei confronti delle imprese private (risultando accertato che quest'ultimo ha in ogni caso sfruttato e quindi abusato, strumentalizzandole, delle sue qualità pubblicitarie, effettivamente esistenti all'interno della società concessionaria), come anche in ordine all'assoluzione dell'imputato per gli episodi relativi ai due professionisti (omissis) e (omissis) (essendo risultati estranei appunto al sistema diffuso di sfruttamento creato all'interno della società e non essendo emerso alcun, neppure tacito, comportamento induttivo del ricorrente nei termini sopra precisati).

5. Le censure sulla confisca non possono essere accolte, tenuto conto delle doglianze avanzate con l'appello sul punto.

Il ricorrente, a pag. 35 dell'atto di appello, aveva contestato la quantificazione della confisca per equivalente in ordine a due profili: da un lato per la valorizzazione delle contestazioni per le quali era intervenuta condanna e dall'altro per la inclusione tra di esse di episodi per i quali non era ravvisabile alcuna motivazione nella sentenza di primo grado.

In relazione al primo profilo, la difesa aveva contestato che per i fatti per i quali era intervenuta condanna non si era tenuto conto di una fattura del 2015 che dimostrava (come più diffusamente spiegato a pag. 31 e ss. dell'atto di appello), unitamente ad altra documentazione, la insussistenza dell'ipotesi delittuosa con riferimento alle vicende della (omissis) (tutti i lavori erano stati pagati).

A tale specifica censura ha risposto puntualmente la Corte di appello, evidenziando come tale documentazione "a tutto voler concedere" era un dato post-fattuale e quindi irrilevante ai fini della integrazione del reato.

Quanto al secondo profilo, il ricorrente aveva dedotto che per l'episodio dei lavori di (omissis) non vi fosse motivazione in primo grado. Anche su tale censura la Corte di appello ha motivato ricostruendo i rapporti tra l'imputato e la (omissis) .

In questa sede la difesa ha avanzato differenti profili di valutazione, connessi questa volta al *quantum* del profitto confiscabile, non oggetto di appello, e che non appaiono neppure suscettibili di apprezzamento in questa sede, posto che la

Corte di appello – proprio per la specificità della censura – non ha operato alcun accertamento sul punto.

6. Sulla base dei rilievi che precedono, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.


Non è possibile invece procedere alla condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile. Ed invero, il Collegio condivide il maggioritario orientamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di cassazione, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata – come nel caso in esame - a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882; in senso conforme da ultimo, Sez. 5, n. 36013 del 09/10/2020, Panio, non mass.; Sez. 3, n. 12390 del 12/02/2020, Granata, non mass.; Sez. 6, n. 7279 del 19/12/2019, dep. 2020, Schiavon, non mass.; Sez. 4, n. 46218 del 05/11/2019, Fornarelli, non mass.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/10/2020.

Il Consigliere estensore
Erika Calvanese



Il Presidente
Renato Giuseppe Bricchetti

